CONVITTO NAZIONALE di STATO "T. CAMPANELLA"
Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO VIII – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA



Aggiornamento ai sensi del DPR 134/2025, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12/11/2025 e adottato dal Consiglio di Istituto gestione commissariale il 24/11/2025 e confermato con delibera del Collegio dei Docenti del 14/09/2026

Il presente Titolo viene implementato con quanto previsto dal D.P.R. n. 135/2025 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025) che traduce in disposizioni applicative quanto già stabilito dalla L. 150/2024.

In particolare, la Legge 150/2024 ha modificato le norme sulla valutazione del comportamento e sull'autorevolezza del personale e il DPR 134/2025 attua concretamente queste disposizioni stabilendo le modalità di applicazione delle sanzioni, nonché le modalità di elaborazione dei compiti di cittadinanza e quelle che riguardano la valutazione del comportamento.

Viene introdotta la distinzione fra "**allontanamento dalle lezioni**" e "**allontanamento dalla comunità scolastica**": il primo, fino a 15 giorni, è di competenza del consiglio di classe; il secondo, superiore ai 15 giorni, rimane di competenza del Commissario Straordinario.

Inoltre, la sanzione dell'**allontanamento dalle lezioni** può essere **comminata dal consiglio di classe su due step**: fino a 2 giorni e da 3 a 15 giorni. Nel primo caso, le attività di recupero educativo sono gestite direttamente dalla scuola tramite docenti incaricati di realizzare attività di "*approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare*" e la scuola, nell'ambito della propria autonomia, individua i docenti incaricati di realizzare tali attività. Nel secondo caso, tali attività si svolgono presso "*le strutture ospitanti (...) con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni*". Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano, tempestivamente, alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività tra il personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Viene, altresì, implementata l'elaborazione del **Patto educativo di corresponsabilità**, nel quale viene ora introdotto l'impegno esplicito dell'istituzione scolastica e delle famiglie alla collaborazione per favorire l'emersione di episodi di bullismo, cyberbullismo, abuso di alcool e sostanze, e altre forme di dipendenza.

Le modifiche dello Statuto, introdotte con il D.P.R. n. 134, incidono, inoltre, sulla conduzione del procedimento disciplinare a carico dello studente che altro non è che **uno specifico procedimento amministrativo**, regolato dall'applicazione dei principi, delle garanzie e delle procedure previsti dal procedimento amministrativo in generale, di cui alla legge n. 241/1990.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 42 - Codice Disciplinare

Il presente regolamento recepisce il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, così come integrato dal DPR 235/2007 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria – e, in materia disciplinare, fa riferimento al quadro legislativo applicabile ivi compresa la circolare ministeriale n. 3602 del 2008.

Come affermato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli studenti, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

In particolare, gli alunni hanno diritti ma anche doveri in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe complicata e meno feconda di risultati. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione.

Per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno morale e materiale.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica, non discriminatoria, viene adottata secondo criteri di trasparenza e incide sulla valutazione del comportamento e non del profitto.

Le sanzioni comminate per iscritto sono, di norma, inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono negli eventuali trasferimenti di Scuola e/o nei passaggi di grado scolastico; qualora nelle sanzioni comminate compaiano dati sensibili che coinvolgano altre persone, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati stessi e si opera con "OMISSIS" sull'identità delle persone coinvolte (D.lgs 196/2003 e D.M. 306/2007); in ogni caso, viene tutelata la riservatezza dello studente cui sono state inflitte sanzioni.

Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nello stesso anno scolastico; per recidiva si intende la reiterazione generica e continuata della violazione dei doveri.

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili se commesse, sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari, sia durante le attività semiconvittuali, extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattico-educative e organizzate dalla Scuola anche in sedi diverse (visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage).

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Gli alunni che durante l'anno scolastico hanno tenuto un comportamento scorretto sanzionato con provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, su indicazione dei cdc, possono essere esclusi dagli stage, dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.

Art. 43 - Provvedimenti disciplinari

L'organo competente in corrispondenza delle relative infrazioni dovrà irrogare, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e giustizia della sanzione, i seguenti provvedimenti disciplinari che concorrono tutti alla valutazione del comportamento parziale e finale:

1. La gradualità della sanzione è la seguente:

a) richiamo verbale del docente/educatore;
b) ammonizione scritta del docente/educatore;
c) nota generica del docente/educatore;
d) nota disciplinare del docente/educatore;
e) sospensioni **fino a 15 giorni;**
f) sospensioni **superiori a 15 giorni**

Relativamente al punto d) si precisa che irrogando tale sanzione si può procedere anche a informare il DS, mediante apposita relazione predisposta dal docente/educatore interessato, per l'eventuale convocazione dei genitori al fine di disporre:

- attività di cittadinanza solidale **collegate con il PTOF**, come partecipazione ad attività sociali coordinate con enti esterni (per sospensioni **fino a 15 giorni)**, nonché l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati e l'esclusione da tutte le attività organizzate dalla scuola durante il periodo di sospensione; *Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a **due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra **tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti (enti, associazioni e enti del Terzo settore individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale) con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. In caso di indisponibilità delle su indicate strutture le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.*

- attività riparative e formative, come, ad esempio, iniziative di volontariato, in un'ottica di reinserimento e responsabilizzazione, da svolgere presso enti o associazioni del territorio, dietro indicazione dell'Ufficio scolastico regionale (per sospensioni **superiori a 15 giorni)**, nonché l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati e l'esclusione da tutte le attività scolastiche e/o l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione; *Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica **superiori a quindici giorni**, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*

- eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato.

2. Denuncia all'autorità di P.S.

3. Risarcimento del danno

In caso di danneggiamenti ad oggetti o all'arredo scolastico, la sanzione sarà integrata con l'obbligo del risarcimento del danno, la cui entità sarà determinata mediante perizia tecnica.

Nel caso in cui non siano individuati i responsabili del danneggiamento, l'intera classe o corpo studentesco, in quel momento presente negli spazi interessati, deve provvedere alla rifusione del

danno stimato.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Le procedure di contestazione d'addebito e di istruttoria sono quelle esposte negli articoli successivi.

Art. 44 - Procedure

1. **Provvedimento disciplinare, secondo gradualità, di richiamo verbale/ammonizione scritta/nota generica del docente/educatore:**
   - il **richiamo verbale** va comunicato – mediante avviso sulla bacheca Argo – a tutto il consiglio di classe; va, inoltre, notificato, dal docente che lo ha apposto, alla famiglia dell'alunno/a-sanzionato/a con provvedimento di cui sopra, mediante accesso alla funzione "Comunicazioni" presente sul RE, cliccando "invio email" e selezionando il destinatario cui sia indirizzata la comunicazione stessa; —
   - **l'ammonizione scritta** viene annotata dal docente/educatore sul Registro Personale inserendo, nella funzione "valutazioni orali", la sigla AM, corredata di motivazione, da segnalare in "commento famiglia"; va, inoltre, comunicata – mediante avviso sulla bacheca Argo – a tutto il consiglio di classe;
   - la **nota generica** viene inserita nella funzione "nota generica", presente sul RE.
2. **Provvedimento della nota disciplinare del docente/educatore:** il docente/educatore annota sul Registro di Classe la nota disciplinare che deve sempre essere ben motivata e dettagliata;
3. **Provvedimento della nota disciplinare per la quale si procede a informare il DS, mediante apposita relazione predisposta dal docente/educatore interessato, per l'eventuale convocazione deigenitori al fine di disporre:**

a) attività di cittadinanza solidale **collegate con il PTOF**, come partecipazione ad attività sociali coordinate con enti esterni (per sospensioni **fino a 15 giorni)**, nonché l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati e l'esclusione da tutte le attività organizzate dalla scuola durante il periodo di sospensione**:** Il docente/educatore informa, tempestivamente, o comunque entro 2 giorni dall'evento, il DS mediante apposita relazione. Viene, quindi, inviata al discente ed ai genitori una lettera di convocazione per motivi disciplinari, con cinque giorni di anticipo. Il Consiglio di Classe, in via straordinaria, si riunisce alla presenza dei genitori dell'alunno segnalato e allargato alla componente dei rappresentanti alunni e genitori (fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi che verranno sostituiti con il primo dei non eletti). Prende, quindi, in esame le contestazioni scritte di violazione del regolamento di disciplina, ascolta le giustificazioni dell'alunno e dà la parola ai genitori. L'irrogazione della sanzione disciplinare viene deliberata, mediante votazione, con il pieno coinvolgimento della componente dei rappresentanti degli alunni (se maggiorenni) e dei genitori. La delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta; se anche la seconda votazione termina in parità, il voto del DS o di chi ne fa le veci avrà la validità di due voti. Viene, successivamente, inviata dettagliata comunicazione all'alunno interessato ed alla famiglia (mediante lettera raccomandata A/R o PEC con conferma di ricezione da parte della famiglia) riguardo ai provvedimenti adottati che saranno anche annotati sul RE dal coordinatore di classe (mediante avviso su bacheca Argo, visibile ai docenti componenti del consiglio di classe). Durante il suddetto periodo è previsto un rapporto scuola-famiglia con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello stesso nella comunità scolastica; *Il procedimento disciplinare, al pari di ogni procedimento amministrativo, si compone di quattro fasi:*

- *Fase dell'iniziativa*

Si apre a cura del Dirigente Scolastico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di istituto come passibili di sanzioni disciplinari. Questa fase viene attivata con la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne e alla famiglia, se minorenne.

Tale comunicazione si sostanzia della contestazione degli addebiti risultanti al momento, indicandone le circostanze di tempo, luogo e azione. Allo studente vanno indicate le modalità dell'audizione a difesa in sede di consiglio di classe o, preliminarmente, nelle sedi ritenute opportune.

L'atto si conclude individuando il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso: può essere il coordinatore del consiglio di classe oppure il docente presente alla commissione dell'illecito. Se non è indicato, è il dirigente scolastico stesso.

- *Fase istruttoria*

Il Dirigente Scolastico/il responsabile dell'istruttoria raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili (di cui redige verbale) e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.

A questo punto, il dirigente scolastico convoca il consiglio di classe completo di tutte le sue componenti e notifica la convocazione allo studente e ai relativi esercenti la potestà genitoriale.

Il verbale della seduta documenta le posizioni espresse in fase di consiglio e ad esso va allegata la documentazione raccolta in fase di istruttoria.

Deliberando la sanzione, il consiglio di classe propone altresì, sulla base delle opportunità offerte dal PTOF, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni.

Qualora il consiglio di classe, sulla base del Regolamento d'istituto e della gravità di fatti accertati, ravvisi che la sanzione prevista sia superiore ai 15 giorni di allontanamento, delibera la remissione del procedimento e dei relativi atti alla competenza della gestione commissariale.

- *Fase decisoria*

In base alle risultanze del verbale dell'organo collegiale competente, il dirigente scolastico formalizza l'atto conclusivo, che può essere di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione. Il provvedimento deve contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione della sanzione o alla sua archiviazione.

Il provvedimento indica, sulla base delle opportunità offerte dal PTOF, le modalità di svolgimento delle attività sostitutive delle lezioni: struttura ospitante, luogo, tempi e condizioni di frequenza, contenuti e obiettivi, docente referente interno all'istituzione scolastica.

Si conclude indicando il termine (quindici giorni dalla comunicazione) e l'organo (Organo di garanzia interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

- *Fase integrativa dell'efficacia*

Prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, può essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

b) attività riparative e formative, come, ad esempio, iniziative di volontariato, in un'ottica di reinserimento e responsabilizzazione, da svolgere presso enti o associazioni del territorio, dietro indicazione dell'Ufficio scolastico regionale (per sospensioni **superiori a 15 giorni)**, nonché l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati e l'esclusione da tutte le attività scolastiche e/o l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione: la procedura è uguale a quella sopra indicata ma al consiglio parteciperà anche il Commissario Straordinario che, nei Convitti, esercita i poteri del Consiglio di Istituto sino all'insediamento del nuovo organo collegiale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;

c) eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato/Maturità: stessa procedura del punto b);

4. Denuncia all'autorità di P.S.: qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato, nonostante l'avvio del procedimento disciplinare e il conseguente provvedimento disciplinare, il DS presenta specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Art. 45 – Richiamo verbale/ammonizione scritta/nota generica

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi gli studenti potranno essere soggetti, secondo la seguente gradualità a: 1) richiamo verbale; 2) ammonizione scritta; 3) nota generica, che non costituiscono sanzione ma, se reiterati, potrebbero rappresentare un precedente per la somministrazione di una successiva nota disciplinare.

Per mancanze occasionali e non gravi si intendono:

1) - mettere in atto comportamenti che rallentano il normale svolgimento dell'attività didattica;
2) - produrre schiamazzi, sovraffollamenti dinanzi alle porte di ingresso delle aule e nei corridoi;
3) - sostare nei corridoi, girare per l'Istituto;
4) - usufruire dei distributori automatici fuori dall'orario consentito;
5) - gettare a terra carte e rifiuti;
6) - indossare abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
7) - dimenticanza, non occasionale, del materiale scolastico;
8) - utilizzo non autorizzato del telefono cellulare durante le attività didattiche, educative, semiconvittuali e durante la permanenza all'interno dei locali dell'Istituto;
9) - ritardo non motivato nel rientro in aula, dopo l'autorizzazione a uscire;
10) -uso dell'ascensore.

È prevista l'ammonizione scritta collettiva (di classe) qualora, alla fine delle attività didattiche, l'aula venga lasciata in modo poco decoroso e non adeguato alle consuete norme di buona educazione.

Art. 46 – Nota disciplinare del docente/educatore

Si applica la sanzione della nota disciplinare sul Registro elettronico di classe, con eventuale invito al genitore di presentarsi a Scuola, oltre che - secondo gradualità – nei casi dei comportamenti di cui all'art. 45, anche con superamento di tale principio nei seguenti casi:

1) allontanamento immotivato o non autorizzato dall'aula o uscita non autorizzata dalla mensa scolastica o ritardato rientro;
2) rifiuto di rientrare in classe su espressa richiesta del docente/educatore;

3) atteggiamento scorretto nei confronti di compagni, docenti e personale;
4) violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali della Scuola, nei cortili e in tutti gli spazi esterni;
5) inosservanza delle disposizioni generali di sicurezza;
6) lancio di oggetti;
7) atteggiamenti contrari al decoro o al comune senso del pudore per come deve essere inteso in unluogo di cultura quale è la Scuola;
8) allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante gli spostamenti esterni alla Scuola;
9) infrazioni previste dall'allegato regolamento Bullismo e cyberbullismo.

Art. 47- Nota disciplinare e attività di cittadinanza solidale collegate con il PTOF, come partecipazione ad attività sociali coordinate con enti esterni (per sospensioni fino a 15 giorni), nonché l'obbligo di risarcimento deidanni eventualmente procurati e l'esclusione da tutte le attività organizzate dalla scuola durante il periodo di sospensione

Si applica tale sanzione disciplinare per:

1) reiterazione dei comportamenti di cui sopra;
2) istigazione a commettere, con parole e/o fatti, azioni che offendono le persone;
3) atti di violenza, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti, agli educatori o al personale;
4) mancanza di rispetto o offesa - in qualsiasi modo – alle religioni, alle culture, alle etnie e alle caratteristiche individuali di docenti e compagni;
5) offesa, intesa quale atto o comportamento lesivo della dignità e integrità personale, al Rettore-Dirigente scolastico;
6) reazione verbale con turpiloquio o linguaggio altamente scurrile nei confronti del docente o dell'educatore o altro personale della Scuola o del compagno/a;
7) comportamento ostile e aggressivo o offesa alla professionalità del docente o dell'educatore o altro personale della Scuola;
8) uscita ingiustificata dall'edificio scolastico;
9) danneggiamento intenzionale di beni o strumenti della Scuola o dei compagni;
10) furto di beni della Scuola o dei compagni;
11) detenzione di strumenti idonei a ferire compagni e tutto il personale scolastico (tipo coltellini, taglia unghie ecc.)
12) infrazioni previste dall'allegato regolamento Bullismo e cyberbullismo.

La sanzione è comminata secondo la procedura prevista nell'art. 44 e sarà annotata sul Registro Elettronico mediante avviso su bacheca Argo, visibile ai docenti componenti del consiglio di classe. Lo/a studente/studentessa impegnato/a in attività riconducibili alla sospensione didattica sarà indicato/a Fuori Classe con relativa motivazione.

Art. 48 —Nota disciplinare e attività riparative e formative da svolgere presso enti o associazioni del territorio, dietro indicazione dell'Ufficio scolastico regionale (per sospensioni superiori a 15 giorni), nonché l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati e l'esclusione da tutte le attività scolastiche e/o l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione

Si applica tale sanzione per:

1) reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
2) atti di violenza con lesioni accertate da referto medico;

3) situazioni che creino pericolo per l'incolumità delle persone;
4) offesa, oltraggio e diffamazione reiterata nei confronti dei compagni, dei docenti/educatori, delpersonale scolastico;
5) gravi atti contro la decenza;
6) distruzione o danneggiamento grave di materiale scolastico;
7) vilipendio contro l'Istituzione scolastica;
8) contraffazione di firme e di documenti scolastici.

La sanzione trova altresì applicazione per tutti i casi previsti dall'art.4 del D.P.R. n. 235/2007 comma 9, 9-bis, 9-ter.
La sanzione è comminata secondo la procedura prevista nell'art. 44.

Art. 49 - Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato/Maturità:

L'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli Esami di Stato viene disposta nei seguenti casi di:
- recidiva dei comportamenti di cui all'art. 48, in particolare reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati di una particolare rilevanza tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- impossibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 50 - Riparazione e conversione della sanzione

Il Consiglio di Classe offre allo studente la possibilità di riparare il danno mediante la rifusione delle spese, di convertire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della Scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione e un ammonimento, quali:
a. cooperazione nei servizi di refezione scolastica;
b. collaborazione con il personale ausiliario;
c. riordino della biblioteca;
d. ricerche e/o attività di studio e di approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
e. altre attività compensative della lesione apportata.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.
Se uno studente si rende protagonista di danneggiamenti ne è responsabile in prima persona se maggiorenne; se minorenne, la responsabilità ricade sulla famiglia. I danni arrecati devono, in ogni caso, essere risarciti.
Tutte le misure alternative del presente articolo possono, su proposta dell'organo competente, sostituire la sanzione o essere ritenute come accessorie alla sanzione stessa, in quanto considerate nella loro valenza altamente educativa ed ispirate al principio di responsabilizzazione e reintegro pieno dell'alunno nella vita della Scuola.
L'eventuale conversione della sanzione deve essere indicata nel registro di classe e non potrà essere cumulata con le altre.

Art. 51 - Procedure disciplinari e impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, istituito e disciplinato dal successivo art. 53 del presente Regolamento, che decide nel termine di dieci giorni. L'Organo di Garanzia decide anche su conflitti insorgenti circa l'applicazione del Regolamento di cui al D.P.R. 235/2007.
Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o dai genitori (per l'alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
Deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno, in nessun caso, presi in considerazione.
Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente (accompagnato dai genitori se minorenne) a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
Qualora la sanzione sia stata comminata per comportamento scorretto nei confronti di un terzo (docente o non docente), anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo – nei casi previsti - allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate con l'Ufficio di Presidenza.
La deliberazione dell'Organo di Garanzia è esposta di norma all'albo dell'Istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite apposita circolare.
La famiglia dell'alunno verrà informata, entro tre giorni dalla data di deliberazione dell'organo, di tale decisione, mediante avviso dettagliato della segreteria, che certifichi l'avvenuta ricezione della comunicazione.
Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia può essere presentato, entro 15 giorni, reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che deciderà in via definitiva.

Art. 52 - Organo di Garanzia interno alla Scuola

L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
Si pone come principale obiettivo promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori; ha il compito di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.
Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro.

La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito e le sue funzioni sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.

L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a: 1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento, 2. carenza di motivazione, 3. eccesso della sanzione.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.

L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto per la Scuola Secondaria di Primo Grado da:

a) - due docenti individuati in collegio dei docenti
b) - due genitori tra i rappresentanti eletti nei consigli di classe.

In caso di concorrenza si opererà il sorteggio.

Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado da:

- tre docenti individuati in collegio dei docenti;
- due genitori tra i rappresentanti eletti nei consigli di classe;
- uno studente sorteggiato tra gli studenti eletti rappresentanti nelle classi terze/quarte/quinte.

L'Organo è presieduto dal DS e il segretario viene scelto per ogni seduta; resta in carica tre anni, salvo decadenza dei membri che lo compongono e opera secondo i criteri espressi nell'art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Qualora uno o più membri dell'organo siano coinvolti, a qualunque titolo, neifatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.

L'Organo di Garanzia deve: dirimere i conflitti che insorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente Regolamento di Disciplina; decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari comminate.

L'Organo di Garanzia, ove espressamente richiesto dall'alunno o dal genitore, può pattuire con gli stessi la durata della sospensione o una sanzione minore della sospensione, previa parziale riparazione del dannoe/o parziale conversione della sanzione.

Nel caso in cui l'infrazione riguardi fatti o comportamenti consumati ai danni del DS, dei docenti o degli educatori, la riduzione e/o conversione può avvenire esclusivamente previo consenso della parte lesa che deve essere sempre ascoltata dall'Organo di Garanzia.

L'onere della prova contro i fatti contestati è a carico dello studente.

L'alunno, i genitori e i docenti del Consiglio di Classe di appartenenza possono partecipare alla riunione dell'Organo di Garanzia limitatamente alla fase dibattimentale. La decisione è assunta a porte chiuse con apposito verbale da depositare in segreteria.

L'OdG deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il

ricorso, aldi fuori dell'orario di lezione.
L'Organo delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituito purché vi sia la presenza del DSe di altri tre componenti; in caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.
Avverso le decisioni dell'OdG è ammesso ricorso all'OdG Regionale, che deve rendere il proprio parerenel termine perentorio di 30 giorni.
L'Organo di Garanzia può ravvisare l'opportunità di dilazionare i termini per fatti più controversi, prima di risolvere il ricorso. In tal caso l'Organo definisce nuovi termini per garantire eventuali integrazioni. Per quanto non previsto il presente articolo è automaticamente integrato dall'art.5 del D.P.R. n. 249/1998 con le relative modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. n. 235/2007.

Art. 53 - Organo di Garanzia Regionale

Contro le deliberazioni dell'Organo di Garanzia dell'Istituto, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all'Organo di Garanzia Regionale per violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto.
La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che si pronuncia sui reclami presentati da chiunque vi abbia interesse. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazionedella decisione dell'Organo di Garanzia della Scuola.

Art. 54 - Patto Educativo di Corresponsabilità

Ai genitori degli allievi che si iscrivono presso il Convitto Nazionale di Stato "T. Campanella" verrà richiesto, all'atto dell'iscrizione e/o della conferma di tale iscrizione, la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità di cui al D.P.R. 235/2007; il fine del Patto è di individuare una sinergia educativa fra Scuola e Famiglia nell'ottica della responsabilizzazione reciproca.
Con il Patto, Scuola, studenti e famiglie si impegnano, nell'ambito delle rispettive responsabilità, a rispettare regole condivise ed utili al conseguimento del successo formativo degli alunni e di una loro equilibrata crescita ispirata all'acquisizione del senso di responsabilità.
Si ritiene opportuno fare presente quanto segue: in riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori (in presenza, ad es., di gravi episodi di violenza, bullismo, vandalismo, danni a carico di persone e/o cose causati dai figli minori durante le attività scolastiche), in eventuale sede di giudizio civile i genitori potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto anche aprescindere dalla sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità, qualora venga accertata a loro carico una *culpa in educando*. Analogamente, potrà essere riconosciuta a carico di quanti operano nella scuola la *culpa in vigilando* nel caso sia venuto meno il dovere di sorveglianza degli studenti, secondo i ruoli e le competenze di ognuno.